

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo VII - Della filiazione**

### **Art. 282 Legittimazione di figli premorti (Abrogato)**

[La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti].